

(8) La direttiva 91/414/CEE prevede all'articolo 8, paragrafo 2, un periodo di dodici anni durante il quale gli Stati membri possono autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti talune sostanze attive. Questo periodo è stato prorogato dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concerne la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ⁽¹⁾. Tuttavia, poiché non è stata adottata alcuna direttiva intesa ad iscrivere le sostanze attive azinfos-metile e vinclozolin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prima della scadenza del termine stabilito per tali sostanze, gli Stati membri sono stati obbligati a ritirare le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze a decorrere dal 1º gennaio 2007. Di conseguenza è vietato l'uso come pesticidi delle sostanze attive azinfos-metile e vinclozolin, che devono pertanto essere iscritte nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1980/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 96).